

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA SICANA - CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO, SERRADIFALCO E SAMBUCA DI SICILIA - SOCIETÀ COOPERATIVA SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CREDITO ETNEO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES CODICE CIVILE**

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. approvata nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 31 agosto 2022, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

### **Aspetti giuridici dell'operazione**

L'aggregazione sarà realizzata mediante incorporazione di Credito Etneo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporanda**") in Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporante**") e, insieme alla Banca Incorporanda, le "**Banche**").

A seguito della fusione, la Banca Incorporante assumerà la nuova denominazione di **Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa**, in forma abbreviata **Sicilbanca**.

La Banca Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto di fusione, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca Incorporanda.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Banca Incorporante.

A norma dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la fusione possa avere efficacia giuridica a partire dal 1° gennaio 2023.

### **Aspetti contabili dell'operazione**

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto, le Banche hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2023.

### Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti.

In particolare, in capo alla Banca Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio alla Banca Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

### Il profilo economico dell'operazione

L'obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali - del settore, in generale, e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare - impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce dell'assetto del Gruppo Bancario Cooperativo.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la *mission* di una Cooperativa di Credito sancita dai principi e valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale;
- unire i territori, complementari e non sovrapposti operativamente, in un'ottica da un lato di maggiore presidio dell'intero mercato di riferimento, dall'altro di proporre occasioni di sviluppo e consentendo nel contempo una maggiore diversificazione per settori economici;
- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali il persistere della crisi pandemica da Covid-19 e i profondi suoi impatti sul quadro macroeconomico, l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;
- adempiere efficacemente e con competenza a tutti gli adempimenti imposti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse adeguate e specialistiche, potranno, ottimizzando la struttura organizzativa, presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;

- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una revisione progressiva del modello distributivo; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, margini reddituali adeguati;
- confermare e rafforzare il ruolo di interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici in termini di riduzione dei costi operativi.

Il modello di *business*, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in *surplus* e operatori in *deficit* e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e contraddistinguerà l'azione della nuova banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio/rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede:

- il consolidamento del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle piccole e medie imprese, proseguendo nella politica di frazionamento dei rischi;
- la crescita del settore *corporate*, sia pur con estrema attenzione alla qualità dei prenditori e al rapporto rischio/rendimento.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza delle Banche, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di *funding* sia a breve che a medio termine, in linea con le strategie della Capogruppo.

Sempre più rilevanza e peso nelle strategie aziendali assumerà l'attività di prestazione qualificata di servizi consulenziali a imprese e famiglie per lo sviluppo di componenti commissionali nei comparti della finanza aziendale, della bancassicurazione, degli incassi e pagamenti e della gestione dei patrimoni.

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla bancassicurazione è rilevante, e favorito dalla componente relazionale e di percezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, creando figure dedicate, rafforzando le competenze professionali dei collaboratori e migliorando ulteriormente i processi di lavoro, anche con riferimento all'acquisizione di nuovi

clienti.

### Situazione patrimoniale di fusione

Come previsto dall'art. 2501-*quater* codice civile, la situazione patrimoniale ai fini della fusione sarà riferita alla data del 30 giugno 2022 o ad una data successiva qualora attraverso la prima non dovesse essere rispettato quanto disposto dall'art. 2501-*quater*, comma 1, c.c.

### Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio. Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche;
- b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che: i) il capitale sociale della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 58,50, e che ii) il capitale sociale della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,82, il rapporto di cambio è stabilito come segue:

- (i) ai soci della Banca Incorporanda che detengono fino a n. 3 (tre) azioni saranno assegnate n. 2 (due) azioni di nuova emissione della Banca Incorporante per ogni azione detenuta;
- (ii) ai soci della Banca Incorporanda che detengono più di n. 3 (tre) azioni saranno assegnate tante azioni di nuova emissione della Banca Incorporante del valore nominale di euro 25,82 fino a concorrenza del valore nominale di quelle detenute, nell'ottica di minimizzare i resti.

I resti saranno appostati in un'apposita riserva nominativa della quale sarà conservata memoria contabile, che sarà oggetto di rimborso in favore del socio in occasione dello scioglimento del rapporto sociale.

### **Statuto Sociale**

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

**Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico.** La disposizione è stata modificata, riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione, e richiamando il percorso storico effettuato dalla Banca Incorporante.

**Articolo 4 - Sede e competenza territoriale.** La disposizione è stata modificata, riportando i riferimenti alla sede distaccata di Catania e precisando che la competenza territoriale della Banca Incorporante comprenderà anche il territorio del suddetto Comune.

**Articolo 27.4 – Intervento e rappresentanza in assemblea.** Viene previsto che ogni socio non può ricevere più di tre deleghe nelle assemblee della banca.

**Articolo 56 - Disposizioni transitorie.** L'articolo viene introdotto al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda con riferimento, anzitutto, alla provenienza dei componenti del Consiglio di Amministrazione durante il mandato in corso alla data di efficacia della Fusione. La citata disposizione statutaria regola inoltre la composizione e il sistema di nomina e di sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione nei due mandati successivi a quello in corso alla data di efficacia della Fusione, dettando, altresì, un'apposita disciplina per la individuazione del Presidente, del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente non vicario del predetto organo. Sempre al fine di attuare gli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda, il nuovo articolo 56 dello Statuto Sociale disciplina poi il sistema di nomina dei Sindaci con riferimento ai due mandati successivi a quello in corso alla data di efficacia della Fusione, introducendo, altresì, specifiche disposizioni in merito alla provenienza dei sindaci ed alla individuazione del Presidente del Collegio Sindacale. Infine, viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sull'istituzione e la soppressione di sedi distaccate, in particolare nel Comune di Palermo, al fine di agevolare l'esecuzione dell'operazione riflessa nell'ambito degli accordi di fusione tra le Banche.

**Articolo 57 - Modifica delle disposizioni transitorie.** Nell'ottica di attribuire maggiore stabilità all'assetto introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 56, il nuovo articolo 57 dello Statuto Sociale prevede quorum costitutivi e deliberativi rafforzati per l'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a decidere in merito ad eventuali proposte di modifica,

integrazione e/o abrogazione della citata disposizione transitoria (oltre che dello stesso articolo 57). Sono altresì introdotte delle eccezioni all'operatività di tale nuova norma. Lo Statuto, modificato e integrato nei termini di cui sopra, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione ed entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della stessa.

**Trattamento riservato a favore degli amministratori delle Banche interessate dalla fusione o a particolari categorie di soci**

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle Banche interessate dalla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.

Firmato digitalmente:

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Giuseppe Di Forti